

## Modello 730 cartaceo addio: dal 2020 dichiarazione dei redditi solo online.

Addio al modello 730 cartaceo: **a partire dalla dichiarazione dei redditi 2020 (redditi dell'anno 2019) non sarà più possibile ritirare la modulistica presso gli uffici del Comune**, ma si potrà scaricare esclusivamente online sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

La novità è stata introdotta con il Decreto Crescita dal primo Governo Conte. Nello specifico, è stato l'articolo 3, comma 3-bis del DL n. 34/2019 ad abolire la possibilità di ritiro gratuito dei moduli della dichiarazione dei redditi presso gli uffici comunali.

Resta invece confermata la possibilità di scaricare tutta la modulistica dal sito [dell'Agenzia delle Entrate](#).

Alcune informazioni utili:

Dal 5 maggio è possibile accedere e prendere visione della dichiarazione, modello **730 precompilato 2020**, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. E' disponibile nell'area riservata. Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del Codice PIN, che può essere richiesto:

- online, accedendo al sito internet dell'Agenzia [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e inserendo alcuni dati personali;
- negli uffici dell'Agenzia delle Entrate, presentando il modulo di richiesta unitamente a un documento di identità.

È possibile accedere al 730 precompilato anche utilizzando:

- un'identità SPID – Sistema pubblico d'identità digitale;
- le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps;
- una Carta Nazionale dei Servizi.

Dal 14 maggio è possibile modificarla (se necessario) e trasmetterla.

Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 30 settembre direttamente tramite il sito internet all'Agenzia delle Entrate o al Caf o al professionista o al sostituto d'imposta. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Il mod. **730 ordinario 2020** può essere invece presentato al sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.

Il 730 ordinario deve essere presentato entro il 30 settembre al Caf o al professionista abilitato o al sostituto d'imposta. Nel caso di presentazione al sostituto d'imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.